



Provincia di Venezia

AMBIENTE

Determinazione N. 1556 / 2015

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA METALRECYCLING VENICE S.R.L. RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO PER LA SELEZIONE ED IL TRATTAMENTO DI ROTTAMI METALLICI IN COMUNE DI VENEZIA DA REALIZZARSI IN COMUNE DI VENEZIA, IN VIA DELL'ELETTRONICA IN LOC. MALCONTENTA.

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. lo Statuto della Provincia di Venezia, e, in particolare, l'art. 31, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta n. 230 del 29.12.2010.

Visti:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii che disciplina la Valutazione d’Impatto Ambientale;
- ii. la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 575 del 03.05.2013, con cui la Regione del Veneto ha confermato le deleghe alle province per quanto concerne la materia della V.I.A. per alcune tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV della parte seconda del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii;
- iii. la Deliberazione della Giunta provinciale n. 284/2009 mediante la quale si è proceduto alla nomina dei nove laureati esperti facenti parte della Commissione VIA provinciale, nonché il decreto della Presidente della Provincia di Venezia n° 9/2010, mediante il quale la Commissione VIA è stata formalmente istituita, nella sua intera composizione;
- iv. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”;
- v. la D.G.R.V. del 09 dicembre 2014 n. 2299 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”;

- vi. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

Vista l'istanza, acquisita agli atti con prot. n. 106248 del 18/12/2014 con cui la ditta Metalrecycling Venice S.r.l., con sede legale in Venezia, Via dell'Elettronica, chiede l'attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione dell'adeguamento funzionale dell'impianto per la selezione ed il trattamento di rottami metallici in Comune di Venezia;

Constatato che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 8 lettera t) e che pertanto la provincia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di cui all'art.20 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ai sensi della DGRV n. 575 del 03.05.2013;
- ii. la Provincia di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 05.01.2015 l'avviso di avvenuta trasmissione da parte del proponente del progetto e dello studio preliminare ambientale e la relativa documentazione;

Dato atto che:

- i. in data 28.01.2015 è stato effettuato un sopralluogo conoscitivo da parte del gruppo istruttorio della Commissione VIA dei luoghi ove sarà realizzato l'intervento;
- ii. non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- iii. con nota acquisita agli atti con prot. n. 12459 del 11.02.2015 il Comune di Venezia – Servizio Pianificazione e Gestione Porto Marghera evidenzia la sussistenza del vincolo di cui all'art. 142, comma 1 lett a) del D.lgs n. 42/2004 (territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia) come da nota del Ministero per i Beni e le Attività culturali, prot. n. MBAC UDCM legislativo 0007873 16.05.2013. Le modifiche edilizie conseguenti all'aumento della capacità produttiva dell'impianto devono essere pertanto autorizzate paesaggisticamente ai sensi dell'art. 146 del sopracitato decreto legislativo.
- iv. con nota prot. n. 17835 del 27.02.2015 è stata quindi richiesto alla ditta di provvedere al deposito degli elaborati progettuali e dello studio ambientale preliminare anche presso le strutture ministeriali deputate alla tutela paesaggistica così come previsto dalla circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 6 del 19.03.2010, al fine di acquisire l'eventuale parere di competenza.
- v. la ditta con nota acquisita agli atti con prot. n. 23541 del 19.03.2015 ha provveduto ad inviare alla Provincia le ricevute di avvenuta (17.03.2015) trasmissione mezzo PEC della documentazione sopra citata alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna.
- vi. con nota pervenuta mezzo PEC acquisita agli atti con prot. n. 42181 del 18.05.2015 la ditta precisa che la potenzialità massima di trattamento (R4) giornaliera dell'impianto è di 566 t/g.
- vii. la documentazione fornita è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte della Commissione VIA;
- viii. nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente l'asseverazione di non incidenza ambientale relativa all'intervento in parola di cui alla DGRV 2299/2014;
- ix. la Commissione VIA provinciale nella seduta del 13.05.2015 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n. 43252 del 21.05.2015;
- x. con numero di serie 01140529134438 del 15.05.2015 è stato assolto l'obbligo d'imposta di bollo pari a 16,00 € per il presente provvedimento ai sensi del DPR n. 642/1972, come modificato con la legge n. 147/2013;

Ritenuto di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

1. **Di non assoggettare** alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. 106248 del 18.12.2014 e relativo all'adeguamento funzionale dell'impianto per la selezione ed il trattamento di rottami metallici in Comune di Venezia, per le motivazioni espresse nel parere della Commissione VIA protocollo n. 43252 del 21.05.2015 che fa parte integrante della presente determinazione.
2. L'esclusione dalla procedura di V.I.A. è subordinata all'adempimento da parte della ditta della prescrizione di seguito riportata:
 - a. Ad ulteriore presidio ambientale per gli impatti derivati dalle emissioni diffuse si prescrive che la ditta si doti, ed utilizzi quando necessario, di un impianto mobile per la nebulizzazione e/o bagnatura dei materiali al fine di abbattere quanto più possibile la componente polverulenta generata durante le fasi di lavorazione o movimentazione dei rifiuti e materiali all'interno dell'area aziendale.
3. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo all'adeguamento funzionale dell'impianto per la selezione ed il trattamento di rottami metallici in Comune di Venezia, acquisito agli atti con protocollo n. 106248 del 18.12.2014.
4. Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle prescrizioni impartite e modifiche progettuali non valutate comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
5. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
6. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet della provincia di Venezia dell'avviso di deposito del progetto, al netto delle sospensioni previste per legge era fissato al 23/05/2015. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento.
7. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.
8. Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta Metalrecycling Venice S.r.l. e trasmesso per conoscenza al Comune di VENEZIA, alla Regione del Veneto - Unità Complessa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia.
9. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni, è reso pubblico mediante sintetico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto così come previsto dall'art. 20 comma 7 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e pubblicato per intero sul sito internet della Provincia di Venezia al seguente indirizzo: www.politicheambientali.provincia.venezia.it.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente